

# DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Rivista trimestrale della Associazione Lavoro e Ricerche  
Diretta da Luciano Spagnuolo Vigorita e Marco Biagi

Publicazione trimestrale - sped. in a.p. - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Varese

Ricerche  
**Contrattazione collettiva europea**  
**Il lavoro degli extracomunitari**  
**Servizi per l'impiego ed esternalizzazione del lavoro**

Interventi  
**La applicazione del D.Lgs. 626/1994**

Rassegne  
**Giurisprudenza italiana:**  
**licenziamento illegittimo e risarcimento del danno**  
**accertamenti sanitari in fase di preassunzione**  
**Giurisprudenza straniera:**  
**le conseguenze della inidoneità al lavoro in Francia**  
**Contrattazione collettiva straniera:**  
**la clausola di sganciamento salariale in Spagna**

# **Diritto delle relazioni industriali**

rivista della Associazione Lavoro e Ricerche -ALAR  
anno 9 - numero 3 - luglio 1999

# Indice

<b>Federico Mancini: un Maestro di cultura</b> <i>di Marco Biagi</i>	pag. 293	Editoriale
Diritto comunitario del lavoro e contrattazione collettiva europea		Ricerche
<b>Diversità di ispirazione e contenuti normativi fra l'organizzazione internazionale del lavoro e l'ordinamento comunitario europeo</b> <i>di Pietro Ichino</i>	pag. 295	
<b>Contrattazione collettiva europea e rappresentatività cumulativa sufficiente</b> <i>di Alessandro Bellavista</i>	pag. 301	
Il lavoro degli extracomunitari		Ricerche
<b>Le politiche dell'immigrazione in Italia in base alla Legge n. 40/1998</b> <i>di Maria-rosaria Damiani</i>	pag. 311	
<b>Le garanzie contro le discriminazioni sul lavoro per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi</b> <i>di Laura Castelvetti</i>	pag. 321	
Servizi per l'impiego ed esternalizzazione del lavoro		Ricerche
<b>Il decentramento dei servizi per l'impiego. Un impegno comune per il cambiamento</b> <i>di Paola Chiari, Elena D'Angelo, Angela Dipino</i>	pag. 333	
<b>« Esternalizzazioni » e diritto del lavoro: il lavoratore non è una merce</b> <i>di Franco Scarpelli</i>	pag. 351	
La applicazione del D.Lgs. 626/1994		Interventi
<b>La sicurezza sul lavoro negli appalti pubblici dopo la Legge Merloni</b> <i>ter di Andrea Ferruti</i>	pag. 369	
Osservatorio sulla giurisprudenza italiana		Rassegne: la giurisprudenza italiana
<b>Rilevanza dell'assenza di colpa del datore di lavoro in ipotesi di risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo</b> <i>di Matteo Golferini</i>	pag. 379	
<b>Accertamenti sanitari in fase di preassunzione: è tempo di un intervento legislativo?</b> <i>di Paola Villani</i>	pag. 387	

<b>La giurisprudenza straniera</b>	Osservatorio sulla giurisprudenza straniera	
	<b>Le conseguenze della inidoneità al lavoro nella giurisprudenza francese di Clara Enrico Lucifredi</b>	pag. 393
<b>La contrattazione collettiva straniera</b>	Osservatorio sulla contrattazione straniera	
	<b>Nuove forme di flessibilità del mercato del lavoro spagnolo: la clausola di sganciamento salariale di Carmen Agut García</b>	pag. 399
	Abbreviazioni	pag. 409
	Notizie sugli autori	pag. 411

# Il decentramento dei servizi per l'impiego. Un impegno comune per il cambiamento

*Paola Chiari, Elena D'Angelo, Angela Dipino*

Sommario

**1.** Premessa. **2.** I contenuti del decreto legislativo n. 469/1997. **3.** La legislazione regionale. **3.1.** Il ruolo delle Province. **3.2.** Le sedi della concertazione. **3.3.** Il coordinamento istituzionale. **3.4.** L'assistenza tecnica. **4.** Individuazione delle risorse che transitano agli enti destinatari delle funzioni e compiti conferiti. **4.1.** Modalità e criteri per individuare i contingenti di personale. **4.2.** I beni strumentali. **4.3.** Iniziative di formazione professionale promosse parallelamente al decentramento. **5.** Il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. **6.** ALLEGATI. Leggi regionali in corso di applicazione.

## **1. Premessa.**

Il decentramento istituzionale in atto nel campo delle politiche del lavoro a seguito della delega di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, si articola in adempimenti complessi a conclusione dei quali verrà a determinarsi un radicale ripensamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Ministero del lavoro.

Lo strumento normativo prescelto è stato quello della legge delega e dei conseguenti decreti di attuazione, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione e in modo da operare un ampio decentramento di competenze amministrative a Costituzione invariata.

Il decentramento in atto riguarda le sole Regioni a statuto ordinario, in quanto per le Regioni a statuto speciale è fatto rinvio alle norme di attuazione dei relativi statuti.

L'attuazione dei provvedimenti normativi riguardanti il conferimento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro consente, quindi, di realizzare una riforma in un certo senso "storica" per l'assetto della pubblica amministrazione italiana, in grado di favorire finalmente l'adeguamento dell'organizzazione della gestione dei mercati del lavoro agli *standards* comunitari, provvedendo alla sua modernizzazione ed alla sua flessibilità.

Il cambiamento di questo settore della pubblica amministrazione ha un maggior rilievo in considerazione della fine del monopolio pubblico del collocamento e l'entrata sul mercato dell'offerta di servizi privati.

L'organizzazione decentrata sul territorio risponde all'esigenza di modulare i servizi per l'impiego rispetto alle reali necessità dei mercati del lavoro locali, caratterizzati da profonde diversità, pur non perdendo di vista l'obiettivo di realizzare in tutto il territorio nazionale un livello di qualità dei servizi in grado di armonizzare l'esistente con le nuove attribuzioni dei diversi livelli di governo, in un processo in continua evoluzione che consenta di definire, mediante il confronto e l'accordo tra i soggetti istituzionali coinvolti, l'adeguatezza delle nuove strutture amministrative.

Gli atti normativi riguardanti il conferimento — costituiti dalla legge di delega 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 — provvedono già a delineare

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
*Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino*

la sfera d'azione dei nuovi servizi per l'impiego e a definire in grandi linee la struttura amministrativa potenzialmente idonea ad assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative. Infatti, una delle principali carenze del precedente sistema organizzativo è stata individuata, oltre che nella funzione sostanzialmente notarile degli uffici, nella mancanza di integrazione tra collocamento e formazione professionale; nella mancanza cioè di un ruolo integrato capace di orientare il soggetto in cerca di occupazione verso percorsi formativi personalizzati finalizzati a soddisfare reali esigenze del mercato del lavoro.

---

## 2. I contenuti del decreto legislativo n. 469/1997.

---

In particolare, nel decreto legislativo n. 469/1997 vengono indicati i principi e i criteri direttivi da porre a base per l'organizzazione dei sistemi regionali per l'impiego da regolare con legge regionale.

- Mentre le Regioni, sono chiamate ad un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, le funzioni relative al collocamento e alla preselezione sono attribuite alle Province che gestiranno i relativi servizi tramite i centri per l'impiego, costituiti sulla base di bacini di utenza non inferiori a 100.000 abitanti. È inoltre possibile attribuire alle Province la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alle regioni in materia di politica attiva del lavoro.
- È prevista la costituzione di una commissione regionale tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale. Nella commissione è assicurata la rappresentanza paritetica delle parti sociali e la partecipazione del rappresentante regionale competente per materia e del consigliere di parità. Il modello concertativo trova attuazione anche a livello provinciale attraverso l'istituzione di una commissione unica per le politiche del lavoro, organo tripartito permanente di concertazione e consultazione delle parti sociali in relazione alle funzioni delle Province in materia di collocamento e a quelle già di competenza degli organi collegiali di livello subregionale destinati ad essere soppressi.
- La realizzazione dell'integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative è affidata ad un organismo istituzionale composto da rappresentanti della Regione, delle Province e degli altri Enti locali.
- Per lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie relative alle politiche attive del lavoro, si prevede la creazione di un'apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica alla quale è anche attribuito il compito di garantire il collegamento con il « sistema informativo lavoro » (SIL).

---

## 3. La legislazione regionale.

---

Nel corso del 1998 e dei primi mesi del 1999 quasi tutte le Regioni hanno provveduto a emanare i provvedimenti legislativi diretti a determinare concretamente « l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e compiti conferiti », regolando variamente, nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla legislazione statale, gli aspetti relativi alla costituzione degli organi di governo del mercato del lavoro regionale e dei centri per l'impiego e quelli attinenti all'attribuzione delle funzioni e delle competenze.

---

### 3.1. Il ruolo delle Province.

---

Una delle caratteristiche più rilevanti della produzione legislativa regionale è costituita dalla diversità delle soluzioni adottate in merito alla ripartizione di funzioni tra Regione e Province. La più ampia delega è prevista in Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Umbria dove la Regione delinea per sé un ruolo essenzialmente di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento, mentre attribuisce alle Province, insieme ai compiti in materia di collocamento, la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro. Altre Regioni delegano alle Province solo alcune delle proprie competenze in materia di politiche attive del lavoro ovvero rimettono alla giunta regionale la individuazione di ulteriori compiti da attribuire alle stesse in aggiunta a quelli relativi al collocamento. La

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
*Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angelo Dipino*

Regione Lombardia adotta invece una soluzione minimale in termini di decentramento con l'attribuzione alle province delle sole competenze in materia di collocamento e preselezione indicate dal decreto legislativo n. 469/1997, mentre il Lazio, accanto a una gestione accentrata delle politiche attive del lavoro, provvede a decentrare servizi specifici a livello comunale.

Pur riconoscendo alle Province ampia autonomia organizzativa nell'esercizio delle funzioni loro conferite anche in relazione alla individuazione delle forme di coinvolgimento di altri enti locali nella gestione dei servizi, le leggi regionali indicano in maniera sufficientemente puntuale funzioni e compiti che i centri per l'impiego saranno chiamati a svolgere, integrando quelle tradizionalmente svolte dagli uffici di collocamento con nuove funzioni di servizio per i cittadini e per le imprese relative ad attività di informazione, orientamento, consulenza, incentivazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché riguardanti iniziative di carattere promozionale rivolte all'incremento dell'occupazione, a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, ad agevolare lo sviluppo di nuove imprenditorialità.

Inoltre in alcune Regioni è prevista la creazione, a fianco dei centri per l'impiego, di strutture di servizio gestite dai Comuni. In particolare, in Basilicata, si prevede la organizzazione del sistema informativo regionale del lavoro in sportelli comunali attivati sulla base di convenzioni tra Regione e Comuni presso i quali opereranno servizi di iscrizione in liste e/o elenchi e di informazione a cui potranno essere affiancati servizi per favorire l'integrazione giovanile, l'organizzazione del tempo libero e la diffusione del volontariato. Nel Lazio, invece, è prevista l'istituzione di centri di orientamento al lavoro quali strutture operative per la gestione e l'erogazione di servizi connessi alle funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro che con la legge regionale sono delegate ai Comuni.

---

### 3.2. Le sedi della concertazione.

---

Il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione costituiscono il punto qualificante del « Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione » secondo il quale « la scelta concertativa espressa dal Protocollo d'intesa del 23.7.1993 deve divenire una forte procedura di coinvolgimento volta a stabilizzare e potenziare le scelte di politica economica e sociale ». Il coinvolgimento delle parti sociali assume particolare rilievo in relazione alle scelte in materia di politiche del lavoro, campo nel quale peraltro costituisce una tradizione consolidata nel tempo e trova conferma nelle leggi regionali di organizzazione dei sistemi per l'impiego che, pur nella differenza delle soluzioni adottate, riconoscono tutte alla concertazione un essenziale ruolo di sostegno alla programmazione.

La delimitazione della sfera di intervento dei nuovi organismi di concertazione riflette le scelte di fondo effettuate dalle Regioni in relazione alla attribuzione delle competenze di carattere gestionale e al decentramento delle funzioni.

Il decreto legislativo n. 469/1997 prevede che alla commissione regionale permanente tripartita siano trasferite le funzioni e competenze della soppressa commissione regionale per l'impiego (CRI), salvo diversa determinazione della legge regionale. La soluzione indicata nel decreto viene recepita integralmente dalla Campania, dalla Basilicata e dalla Lombardia che affidano al nuovo organismo tutte le funzioni precedentemente esercitate dalla CRI, mentre le Regioni Umbria, Liguria e Veneto, nell'effettuare la medesima scelta prevedono però il successivo affidamento di parte delle competenze, individuate dalla giunta regionale, alle Province o alle commissioni provinciali. In Emilia Romagna vengono attribuite alla commissione tripartita solo le funzioni di rilievo regionale, in particolare quelle in materia di mobilità, cassa integrazione, contratti di formazione e lavoro, mentre le altre funzioni già svolte dalla CRI sono assegnate alle Province. In Toscana vengono affidate direttamente alle Province le funzioni autorizzatorie della CRI, mentre nelle Marche sono demandate alle commissioni provinciali le competenze relative all'approvazione delle liste di mobilità, dei contratti di formazione e lavoro, dei progetti di lavori socialmente utili e dei piani di inserimento professionale.

Lazio ed Abruzzo invece mantengono la commissione quale mera sede di concertazione sottraendole tutte le competenze di carattere gestionale già esercitate dalla CRI che vengono assegnate in Lazio all'ente di assistenza tecnica ed in Abruzzo direttamente alla Regione.

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino

La concertazione a livello provinciale, secondo gli indirizzi della normativa di riforma, è demandata a un unico organismo partecipato dalle parti sociali dalla costituzione del quale vengono a cessare tutti gli organi collegiali di governo del mercato del lavoro precedentemente esistenti a livello subregionale.

La commissione tripartita provinciale viene chiamata in alcune Regioni ad un puro ruolo di concertazione e consultazione in relazione alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province (Lombardia, Abruzzo, Lazio, Campania e Basilicata). Nelle altre Regioni le vengono invece assegnate anche competenze di carattere amministrativo-gestionale e in particolare quelle già svolte dagli organi collegiali destinati a venir meno (decisione di ricorsi amministrativi, cancellazione dalle liste di collocamento, tenuta e aggiornamento del registro dei commitenti il lavoro a domicilio, etc.), nonché funzioni precedentemente affidate alle CRI.

---

### 3.3. Il coordinamento istituzionale.

---

Nel nuovo sistema regionale di governo del mercato del lavoro, caratterizzato dalla ripartizione di funzioni tra Regione e Province e dal coinvolgimento degli altri Enti locali, appare di particolare rilievo il momento del coordinamento. Per consentire il necessario raccordo e l'armonizzazione di competenze e funzioni tra enti di livello diverso viene prevista la costituzione di un organismo istituzionale «finalizzato a rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative» composto da rappresentanti della Regione, delle Province e degli altri Enti locali. Gli organismi costituiti nelle diverse Regioni vedono in molti casi la presenza, a fianco dei rappresentanti degli enti territoriali, di rappresentanze del mondo della scuola e dell'università (Abruzzo, Umbria, Campania, Lazio e Marche), del Ministero del lavoro (Campania, Basilicata e Lazio), delle Camere di commercio (Lombardia e Abruzzo), di rappresentanti del coordinamento regionale per l'handicap (Lazio). A tali strutture le leggi regionali affidano un'importante funzione propositiva e consultiva, in particolare relativamente alla programmazione regionale e provinciale in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di pianificazione degli interventi, di *standards* minimi di qualità dei servizi e della loro omogeneità e integrabilità.

---

### 3.4. L'assistenza tecnica.

---

L'individuazione e la realizzazione di efficaci interventi di politica attiva del lavoro e la creazione di una rete di servizi integrati idonei a rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro rendono indispensabile poter contare su un qualificato supporto tecnico. A tal fine è prevista la creazione di un'apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica con autonomia patrimoniale e contabile alla quale affidare funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e coordinamento dei sistemi informativi regionali assicurandone il collegamento con quello nazionale.

A tale struttura, che generalmente assume le caratteristiche di ente strumentale della Regione, le leggi regionali affidano una molteplicità di compiti quali l'assistenza e consulenza alle Regioni e alle Province nella programmazione e nella gestione degli interventi, il monitoraggio e valutazione dei servizi all'impiego e il supporto tecnico in relazione alla qualificazione degli stessi e alla formazione e all'aggiornamento degli addetti, nonché le funzioni di osservatorio del mercato del lavoro (Veneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Campania e Basilicata) e, nel Lazio, persino l'esercizio delle competenze gestionali già svolte dalla CRI.

È, inoltre, prevista da molte leggi regionali, la possibilità che l'ente fornisca a titolo oneroso ai privati servizi di consulenza e assistenza in materie attinenti al mercato del lavoro.

È da notare infine che in quasi tutte le Regioni la gestione del sistema informativo lavoro regionale è affidata all'ente che dovrà in ogni caso garantirne la connessione con il SIL la cui «conduzione coordinata e integrata» è demandata allo Stato.

Ad un primo tentativo di analisi delle leggi regionali, emerge l'intento diffuso di organizzare i sistemi regionali per l'impiego in modo più attivo e più idoneo a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a superare l'impostazione burocratica degli uffici, a organizzare le strutture in centri di servizi integrati, a migliorare le possibilità occupazionali dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro, a sviluppare i principi di sussidiarietà e della concertazione.



È, inoltre, valorizzato in tutti gli ambiti regionali l'aspetto relativo ad accrescere le risorse per i sistemi informativi, di monitoraggio e di valutazione degli effetti delle politiche del lavoro. Ciò assume una importanza strategica in una realtà nazionale che in passato ha investito poco in questi campi e che ora valuta essenziali questi strumenti di supporto al processo decisionale (attualmente risultano adottate 12 leggi regionali e sono in corso di emanazione quelle relative alla Calabria, Molise e Puglia (v. allegati)).

---

#### **4. Individuazione delle risorse che transitano agli enti destinatari delle funzioni e compiti conferiti.**

---

La radicale riforma dei servizi per l'impiego — avviata con la legge c.d. Bassanini del 1997 e ad oggi non definitivamente conclusa, ma con l'impegno sancito nella legge finanziaria per il 1999 di trasferire entro il 30 giugno 1999 personale e beni strumentali alle Regioni, alle Province e agli Enti locali — si snoda attraverso due direttrici fondamentali: la prima, già esaminata, concernente il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di collocamento e politica attiva del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento da parte dello Stato, e la seconda, contestuale, riguardante il trasferimento dei beni, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per l'espletamento dei compiti conferiti.

Con riferimento al tema del trasferimento delle risorse, è stato emanato il DPCM 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1999, n. 3, con il quale sono state individuate, in via generale, quelle da passare alle Regioni e agli Enti locali. Per l'effettivo trasferimento sarà poi necessaria l'emanazione di Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con riferimento a ciascuna delle 15 regioni interessate.

Vale la pena sottolineare che l'attuazione della riforma ha comportato e comporta un rilevante e complesso volume di attività, svolto con impegno comune dalle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e dalle strutture degli enti regionali e locali al fine di realizzarne i contenuti entro i termini previsti.

---

##### **4.1. Modalità e criteri per individuare i contingenti di personale.**

---

Relativamente alle risorse umane, il DPCM 9 ottobre 1998 fissa in circa 6.000 unità il contingente da ripartire tra le Regioni, pari al 70 per cento del personale in servizio alle politiche del lavoro al 30 giugno 1997, e in quasi 2.700 unità il contingente che rimane nei ruoli del Ministero per l'esercizio delle funzioni e dei compiti residui.

Viene invece interamente trasferito il personale assunto con contratto di diritto privato presso le Agenzie per l'impiego. Anche in tal caso il DPCM individua il numero delle unità che risultano interessate e, in linea di massima, la questione non dovrebbe determinare particolari problemi trattandosi di personale specificatamente individuato, che passa *in toto*, fatta salva la condizione della vigenza del rapporto contrattuale.

Diverse sono invece le valutazioni per il personale degli uffici del lavoro, considerato che rimangono in capo allo Stato competenze residue su tale versante e, di conseguenza, che resta nei ruoli del Ministero una determinata percentuale di professionalità tra quelle complessivamente considerate.

Occorre brevemente accennare che successivamente alla « regionalizzazione » dei servizi per l'impiego, le strutture periferiche del Ministero del lavoro hanno avuto l'attribuzione di nuove e complesse competenze in materia di ispezione del lavoro e di conciliazione delle vertenze di lavoro. Di conseguenza, le direzioni provinciali del lavoro sono state chiamate a rafforzare la vigilanza per la prevenzione e repressione del lavoro irregolare e sommerso, a svolgere accertamenti tecnici e adempimenti procedurali concernenti le inchieste amministrative per gli infortuni sul lavoro, a svolgere, unitamente alle aziende sanitarie locali, una complessa attività di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro nelle attività comportanti rischi particolarmente elevati. Nel campo delle vertenze di lavoro, l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ha comportato un notevole aggravio di lavoro presso le direzioni provinciali, prevedendo il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nel settore pubblico e privato.

È pertanto da riconsiderare anche l'assetto organizzativo degli uffici che dovranno svolgere le attività di competenza statale, adeguando le risorse umane e strumentali.

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
*Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino*

Il meccanismo per individuare il personale che transita è complesso e basato sulla verifica delle propensioni manifestate dai dipendenti. In sostanza, tra quanti risultano in servizio alla data fissata, chi ha inteso rimanere nello Stato ha dovuto esprimere entro un determinato termine, la propria volontà a restare mentre coloro che non hanno presentato opzione in tal senso, sono stati automaticamente considerati nel contingente da trasferire.

Il sistema è dunque centrato sulle dichiarazioni di volontà del personale, e non poteva essere diversamente, in quanto l'aspetto legato al transito delle risorse umane costituisce un anello delicato dell'intero processo ed una scelta diversa avrebbe probabilmente potuto alimentare un contenzioso di assai difficile risoluzione. Peraltro, anche con l'attuale disciplina qualche elemento di problematicità può comunque venire fuori in quanto si tratta di incidere sulle scelte professionali e, in buona sostanza, sulle scelte di vita dei dipendenti.

Ritornando al meccanismo previsto, il decreto legislativo n. 469/1997, prima, e, in sede di attuazione, il DPCM 9 ottobre 1998 poi, hanno previsto la formazione di una graduatoria ove le propensioni manifestate dal personale fossero risultate superiori alla percentuale fissata, per cui l'individuazione delle risorse da trasferire forzatamente è subordinata a tale circostanza.

Nei fatti, contrariamente ad ogni previsione, i dati non hanno registrato situazioni particolarmente complesse, salvo che in un numero assai ridotto di regioni. I contesti interessati non riguardano il meridione d'Italia, come si era ritenuto potesse accadere, ed è emerso un "attaccamento" a rimanere nei ruoli del Ministero più marcato al Nord rispetto che al Sud, ove le percentuali del personale che transita volontariamente toccano i livelli più elevati.

Per la formazione della graduatoria sono stati fissati, d'intesa con le OO.SS. di categoria, criteri ben precisi che figurano evidenziati nell'allegato 1 del DPCM 9 ottobre 1998. Tali criteri privilegiano in primo luogo l'aspetto della professionalità dei dipendenti che hanno optato per lo Stato, ritenuta particolarmente utile per lo svolgimento delle funzioni residue e per il potenziamento di alcuni settori di intervento statale.

L'Accordo per il personale non dirigenziale, siglato con le organizzazioni sindacali sin dal mese di febbraio 1998, evidenzia infatti la necessità per il Ministero di potersi avvalere di personale con esperienza nel campo dell'ispezione del lavoro e della vigilanza sulle società cooperative, nei settori delle controversie individuali e plurime e della cooperazione, di personale infine, che è stato impegnato nel SIL, mentre per gli Enti locali è fondamentale il contributo di quanti possano vantare esperienza in materia di politiche per l'impiego.

Per i dirigenti, i criteri professionali applicati sono risultati pressoché gli stessi fissati per le qualifiche funzionali, salvo due, chiaramente non richiamabili in quanto relativi alla frequenza dei corsi di riqualificazione per l'ispezione del lavoro. Ovviamente, sono risultate diverse le modalità, in quanto per i dirigenti era necessario far riferimento alla funzione di impulso, verifica e coordinamento da essi svolta rispetto ai settori considerati.

Oltre a criteri di carattere professionale, sono stati anche previsti criteri relativi all'anzianità di servizio, all'età anagrafica, al carico familiare dei dipendenti, con richiami, seppure con modifiche, al DPCM n. 716/1994 relativo alla mobilità nella pubblica amministrazione.

A tale secondo gruppo di criteri è stato però riconosciuto un peso minore rispetto a quelli professionali, a riprova di una scelta operata con riguardo all'imputazione delle competenze: le risorse che restano nei ruoli del Ministero, da un lato, e quelle che passano agli Enti locali dall'altro, sono correlate alle funzioni che residuano allo Stato e a quelle oggetto del conferimento.

Ancora sui criteri, vanno poi brevemente richiamate le valutazioni che hanno ispirato il riconoscimento di un certo punteggio a coloro che, "fotografati" al 30 giugno 1997 in un determinato contesto regionale, avessero prima di allora presentato domanda di trasferimento in altra regione.

L'intento è chiaro. Poiché in caso di graduatoria, riesce a evitare il passaggio forzoso chi può vantare un punteggio maggiore, si è inteso dare qualche opportunità in più a quanti lavorano lontano dal luogo di origine, nel convincimento che il passaggio agli Enti locali avrebbe forse reso più difficoltosi gli spostamenti sul territorio nazionale.

In realtà, la disciplina sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, successivamente introdotta dal decreto legislativo n. 80/1998 che ha modificato l'articolo 33 del decreto legislativo n. 29/1993, rilancia ormai in modo concreto la mobilità anche tra comparti diversi, in precedenza non facilmente attuabile.

Ritornando al processo in atto, la verifica percentuale del contingente da passare è stata effettuata a livello regionale, ma l'analisi delle diverse situazioni relative al personale è

disaggregata per ambito provinciale, dato che le risorse umane vengono direttamente trasferite alla provincia ove sono utilizzate.

Tale ultima modalità, prevista dal DPCM 9 ottobre 1998, consente di raggiungere obiettivi diversificati in quanto da un lato opera una sorta di tutela nei confronti del personale, circa la sede di lavoro, mentre dall'altro, attribuendo direttamente le risorse umane all'Ente destinatario delle funzioni conferite, permette di evitare il doppio e complesso passaggio che si sarebbe verificato prevedendo il trasferimento alla regione e da questa, successivamente, alla provincia.

Nella stessa maniera si dovrà operare per le altre risorse e probabilmente, in tale direzione dovrà essere interpretato l'articolo 9 del DPCM 9 ottobre 1998 che, relativamente ai contratti, prevede, previo consenso tra le parti interessate, il subentro solo da parte della regione. Nel caso in specie, pertanto, la norma dovrebbe essere estensivamente applicata prevedendo la possibilità di cessione dei contratti anche nei confronti delle province, in considerazione dei prevedibili intralci all'operatività delle nuove strutture deputate ai servizi per l'impiego, che potrebbero in caso contrario verificarsi.

Ancora in materia di personale, un'ultima annotazione riguardo alle modalità di formazione delle graduatorie elaborate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo 469 e dal DPCM 9 ottobre 1998, su base regionale e in modo integrato, come avviene, ad esempio, per gli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

Per completezza di analisi, si osserva che il riferimento ad un contingente regionale, unitamente al fatto che tutto il processo sopra descritto si fonda, ai sensi di legge, sulla verifica delle propensioni manifestate dal personale, potrebbe determinare qualche situazione di problematicità in quanto, in alcuni ambiti provinciali, in particolare quelli relativi alle nuove province, può verificarsi, in merito al contingente che transita, qualche scostamento rispetto alla media percentuale della regione. Ciononostante, è evidente la utilità di governare un processo così complesso, potendosi avvalere del consenso e della motivazione del personale coinvolto.

---

#### 4.2. I beni strumentali.

---

È in corso la ricognizione delle risorse da trasferire, avendo a riferimento quelle utilizzate nell'espletamento delle funzioni oggetto del conferimento. Probabilmente sarà poi opportuno demandare a livello locale, sulla base degli inventari, l'esatta individuazione dei beni da passare, nel corso di incontri tra rappresentanti del Ministero, delle Regioni, e delle Province.

Nell'ambito delle risorse strumentali da trasferire è compreso, secondo modalità specifiche, anche il « sistema informativo lavoro » costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse *hardware* e di rete, relative alle funzioni e compiti conferiti.

La realizzazione del processo di decentramento deve contare sull'uso delle nuove tecnologie, compresa l'informatizzazione dei centri per l'impiego, che consenta di offrire servizi trasparenti, rapidi, efficienti ed efficaci in un campo dove la carenza di un adeguato sistema informativo ha determinato un particolare grado di arretratezza.

Il decreto legislativo n. 469/1997, all'articolo 11, contiene una precisa e organica definizione e disciplina del SIL per la realizzazione di una rete di servizi pubblici e privati e per consentire il controllo dei flussi e la conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro.

A questo proposito, si prevede la procedura di comunicazione e diffusione tramite il SIL dei dati relativi alla ricerca di personale ed alla ricerca di impiego e, inoltre, un facile accesso ai dati e ai servizi del SIL.

La costruzione di una rete informatica consentirà la tempestiva conoscenza delle occasioni offerte sul mercato e permetterà di indirizzare al meglio le politiche attive del lavoro e della formazione professionale in ragione degli eventuali squilibri riscontrati in ambito territoriale.

---

#### 4.3. Iniziative di formazione professionale promosse parallelamente al decentramento.

---

Per facilitare il processo di decentramento, anche nei confronti di coloro che consapevolmente intendono passare agli Enti locali, è stato promosso un progetto di motivazione e riqualificazione professionale denominato « Le Caravelle ».

Il progetto, promosso dal Dipartimento per la Funzione pubblica, è già stato avviato nelle

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angelo Dipino

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino

regioni del Mezzogiorno, nell'ambito del Programma PASS (Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud), ed è finanziato dal Fondo sociale europeo. Attuale destinatario dell'azione formativa è il personale degli uffici del lavoro del Ministero operanti in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sardegna, ma gradatamente saranno interessati anche i dipendenti delle Regioni e delle Province che confluiranno nei nuovi servizi per l'impiego.

L'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso l'iniziativa è quello di « rafforzare le conoscenze » del personale nella fase del cambiamento, di renderlo più consapevole e più preparato al nuovo ruolo, più capace in definitiva di analizzare le esigenze che provengono dai diversi contesti socio-economici.

---

#### 5. Il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

---

In presenza di un quadro normativo evoluto e del carattere della delega che riconosce alle Regioni e alle Province un grado elevato di autonomia organizzativa, funzionale a rendere flessibili i sistemi regionali per l'impiego rispetto alle necessità dei mercati locali, non può non rivelarsi complesso il ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

Nel medesimo tempo, la consapevolezza della complessità e della necessità di procedere in tempi ristretti al completamento della riforma non può comprimere l'esercizio di tale ruolo che diviene indispensabile per l'obiettivo irrinunciabile di allestire servizi con un livello minimo di qualità presente in tutto il territorio nazionale.

Come esercitare il ruolo di coordinamento da parte dello Stato? Anche in presenza delle leggi regionali il Ministero del lavoro può elaborare e diramare alle Regioni e alle Province un atto generale di indirizzo in grado di influire sulla pianificazione degli interventi regionali. Infatti, in ambito regionale è prevista, in genere, l'approvazione di un piano pluriennale di programmazione settoriale con il quale sono definite e coordinate le politiche in materia dei servizi per l'impiego e di politica attiva del lavoro in connessione con le politiche formative. Si prevede generalmente anche l'approvazione di un piano annuale contenente le azioni da realizzare, le risorse finanziarie stanziare e, spesso, le direttive e gli *standards* qualitativi e quantitativi da rispettare per l'erogazione e la gestione dei nuovi servizi per l'impiego.

Quindi, l'attività di indirizzo e programmazione del Ministero del lavoro può essere rivolta a determinare una reale sintonia tra le strategie di politica del lavoro che si elaborano a livello comunitario e a livello nazionale e quelle riferite agli ambiti regionali, pur nel rispetto delle diversità territoriali e delle rispettive competenze. In tal modo, le azioni e gli interventi che hanno ispirato il « Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione » del 22 dicembre 1998 e quelli che saranno compresi nel Piano nazionale per l'occupazione per l'anno 1999 forniranno il quadro di riferimento per le linee di intervento regionale.

Lo stesso atto generale del Ministero del lavoro potrà fornire le opportune rassicurazioni in ordine alle dotazioni di risorse e di beni strumentali che saranno trasferiti assieme alle competenze.

Gli ulteriori aspetti di rilievo nel processo di riforma strettamente connessi al ruolo più generale di indirizzo del ministero del lavoro riguardano l'attuazione del SIL e della riforma delle procedure di collocamento e di avviamento al lavoro.

Rimane di competenza statale la conduzione coordinata e integrata del SIL che appare come uno strumento essenziale per la realizzazione di una adeguata ed omogenea rete di servizi e per il controllo dei flussi e della conoscenza delle dinamiche dei mercati del lavoro. La realizzazione di una rete di servizi distribuita sul territorio e collegata in un unico sistema integrato rappresenta un obiettivo di primaria importanza proprio per il raggiungimento di standard di qualità dei servizi da controllare con una attenta azione di indirizzo e coordinamento.

Il processo di riforma dei servizi per l'impiego si completa con una revisione delle procedure di avviamento al lavoro e del collocamento. Sarà così possibile non solo ridefinire l'impianto procedurale, ma anche operare in termini di testo unico, nonché modificare o abrogare norme esistenti ed inserire norme nuove. Lo schema di decreto predisposto dall'amministrazione contiene una serie di elementi qualificanti che, da una parte dovrebbero rendere le procedure di assunzione più adeguate alle nuove esigenze del mercato del lavoro e,

dall'altra, dovrebbero consentire ai centri per l'impiego di esercitare meglio le funzioni di orientamento, di preselezione, di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

L'atto generale di indirizzo dovrebbe poi valorizzare il processo di formazione, di riqualificazione ed aggiornamento del personale interessato al trasferimento nell'ambito del progetto di formazione « Le caravelle ». Anche tale passaggio richiede una valutazione congiunta tra Stato e Regioni circa l'efficacia dei risultati e l'eventuale aggiustamento dei contenuti della formazione.

Quanto all'attività di promozione che il Ministero del lavoro potrà esprimere, non possono non essere rilevati tre aspetti:

- pur nel rispetto dell'autonomia conferita alle Regioni e alle Province, va ricordata una priorità riguardante un impegno vigoroso a migliorare le possibilità di inserimento lavorativo delle categorie di soggetti più deboli sui mercati del lavoro. Tale impegno risulterebbe ancora prerogativa di un sistema regionale per l'impiego pubblico, in considerazione del fatto che i servizi privati potrebbero non essere interessati a tale settore di utenza;
- tra gli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 definiti a livello europeo assume grande importanza per il nostro paese l'impegno ad intensificare gli sforzi per affrontare la disoccupazione giovanile e a prevenire la disoccupazione di lunga durata. In tale campo devono essere concordate iniziative di strategia preventiva che, nel migliore dei casi, potrebbero condurre a programmi personalizzati di orientamento e di tirocini lavorativi;
- coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, dei servizi per l'impiego e del mondo del lavoro attraverso le associazioni di categoria per diffondere la pratica dell'orientamento e la promozione dell'apprendistato e dei tirocini lavorativi come azione per migliorare l'occupabilità dei giovani.

Con riferimento alle attività di coordinamento previste dal decreto legislativo n. 469/1997, esistono delle difficoltà oggettive a definire a livello centrale un modello di qualità dei servizi per l'impiego per le ricordate motivazioni: esistenza di un quadro normativo evoluto, differenze nelle condizioni di partenza nei diversi territori, funzionalità della creazione di un modello flessibile di erogazione dei servizi. Tuttavia, al fine di non creare evidenti difformità che determinerebbero situazioni di discriminazione tra i cittadini-utenti, si può immaginare di definire, in grandi linee, le aree di attività che i servizi per l'impiego dovrebbero comunque assicurare.

Tali attività potrebbero consistere nel seguente elenco:

1. analisi del mercato del lavoro locale;
2. servizi di accoglienza e informazione;
3. servizi di orientamento verso percorsi di formazione e di esperienze temporanee di inserimento lavorativo;
4. servizi di incontro domanda e offerta di lavoro;
5. servizi di sostegno per i soggetti deboli;
6. servizi di informazione e sostegno per l'avvio di attività autonome;
7. servizi di consulenza alle imprese e ai datori di lavoro privati;
8. servizi per iniziative locali per l'occupazione;
9. raccolta dei flussi informativi;
10. elaborazione dei dati e valutazione degli effetti delle politiche;
11. raccordo con il SIL e con l'Osservatorio del mercato del lavoro.

Tra le attività di coordinamento risulta indispensabile procedere ad un protocollo per il monitoraggio in grado di raccogliere i flussi informativi in modo omogeneo, semplice, comprensibile e comparabile secondo le indicazioni della UE. Il problema della comparabilità si pone non solo per la lettura dei dati di attuazione delle politiche attive del lavoro di rilievo regionale, ma anche per il raffronto tra le situazioni esistenti tra i diversi paesi membri dell'Unione europea. Il coordinamento del monitoraggio deve avvenire in raccordo con il SIL e deve essere accompagnato da una azione formativa per gli addetti.

In conclusione, il processo di riforma dei servizi per l'impiego si completa con una serie di interventi che formano il valore aggiunto del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali (atto di indirizzo e coordinamento, piena attuazione del SIL, risoluzione concertata di tutte le problematiche relative alla creazione di servizi innovativi, semplificazione della normativa e delle procedure, formazione degli addetti, chiarezza sulle risorse finanziarie destinate alle politiche attive, attento coordinamento del monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche).

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
*Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angelo Dipino*



**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino

Per il governo di tale processo è necessario assicurare presso l'amministrazione centrale una sede di coordinamento e verifica costante del suo andamento con il confronto delle parti sociali, per favorire il superamento delle difficoltà di gestione soprattutto in quelle realtà territoriali dove il cambiamento incontra maggiori ostacoli. Allo stesso tempo e ben oltre il termine previsto per il definitivo trasferimento di competenze, dovranno continuare ad operare le commissioni paritetiche per la completa messa a punto dei sistemi regionali per l'impiego. Vi sono, quindi, forti aspettative per il miglioramento dei servizi per l'impiego fondato sulla distribuzione delle funzioni tra Stato ed amministrazioni locali, sulla revisione delle strumentazioni e sull'innovazione tecnologica. Tali aspettative risiedono a livello nazionale, in quanto è convinzione comune che il miglioramento delle possibilità occupazionali dipende anche da una efficace « macchina amministrativa » e non solo da scelte politiche mirate e risiedono a livello comunitario, per il rilievo che la riforma ha assunto nel Piano nazionale d'azione per l'occupazione per il 1998 e che assumerà in quello per il 1999. Occorre, quindi, un impegno comune per il cambiamento che acceleri e realizzi i contenuti di questa radicale e importante riforma.

#### 6. ALLEGATI. Leggi regionali in corso di applicazione.

Regione Emilia Romagna	Legge Regionale 27/7/1998 n. 25 « Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego »
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Indirizzo, programmazione, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e formative</li> <li>— Monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle province</li> <li>— Raccordo con altri organismi nazionali e con UE</li> </ul>
Commissione regionale tripartita	Progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Parere obbligatorio sugli indirizzi e piani regionali di attività delle politiche del lavoro</li> <li>— Proposte per la definizione da parte della Giunta Regionale dei criteri per la dislocazione territoriale dei centri per l'impiego</li> <li>— Funzioni già della CRI di rilievo regionale fra cui quelle in materia di mobilità, cassa integrazione, contratti di formazione e lavoro</li> </ul>
Comitato di coordinamento interistituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Parere sugli indirizzi regionali delle politiche del lavoro e della formazione e sui conseguenti atti applicativi</li> <li>— Proposte relative allo sviluppo dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su progetti specifici rivolti all'inserimento dell'occupazione</li> </ul>
Agenzia Emilia Romagna lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro</li> <li>— Elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi, criteri di accreditamento e certificazione dei servizi per il lavoro</li> <li>— Monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro</li> <li>— Gestione del sistema informativo lavoro e collegamento con il sistema informativo</li> <li>— Qualificazione dei servizi attraverso interventi di Supporto tecnico e metodologico</li> <li>— Funzioni di osservatorio del mercato del lavoro</li> <li>— Possibilità di convenzioni con soggetti pubblici e privati</li> </ul>
Commissione provinciale	Funzioni di concertazione relativamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>— alle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione di competenza provinciale</li> <li>— all'attività dei servizi</li> <li>— alle funzioni già di competenza degli organi collegiali provinciali soppressi</li> <li>— alle funzioni già di competenza della CRI attribuite alle province</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— servizi relativi al collocamento</li> <li>— Servizi di informazione, consulenza individuale, preselezione</li> <li>— servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alla Regione</li> <li>— Possibilità di convenzioni con soggetti pubblici e privati</li> </ul>
Funzioni delle province	Programmazione e gestione del sistema integrato dei servizi del lavoro. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni e compiti in materia di collocamento</li> <li>— Realizzazione delle iniziative connesse alle funzioni e ai compiti regionali relativi alle politiche attive del lavoro</li> <li>— Funzioni già di competenza della CRI con esclusione di quelle di rilievo Regionale</li> </ul>

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angelo Dipino

<b>Regione Toscana</b>	<b>Legge Regionale 6/8/1998 n. 52 « Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in ordine al sistema regionale per l'impiego e alle materie relative alle politiche attive del lavoro con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità e incentivare l'incontro</li> <li>— Sviluppo dei servizi per l'impiego, loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi</li> <li>— Pareri in ordine ai procedimenti di cassa integrazione, mobilità e promozione dei contratti di solidarietà</li> </ul>
Commissione regionale permanente tripartita	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche attive del lavoro limitatamente alle funzioni regionali</li> <li>— Valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione</li> <li>— Funzioni già esercitate dalla CRI non altrimenti attribuite</li> </ul>
Comitato di coordinamento istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Proposte in merito agli indirizzi ed ai criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali dei centri per l'impiego</li> <li>— Valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e all'efficacia del sistema regionale per l'impiego</li> <li>— Proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni con enti e soggetti privati finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego</li> </ul>
Ente Toscana lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gestione delle informazioni e delle banche dati, all'interno del sistema informativo e connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione</li> <li>— Monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale, comunitaria</li> <li>— Controllo sulla tenuta delle liste di mobilità</li> <li>— Altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per l'impiego ad esso affidate dalla Giunta regionale</li> <li>— Attività a titolo oneroso su richiesta di soggetti pubblici o privati</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Criteri per l'esercizio da parte delle Province delle funzioni autorizzatorie già esercitate dalla CRI</li> <li>— Funzioni già esercitate dagli organi collegiali soppressi</li> <li>— Concertazione in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di Gestione dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle province in materia di collocamento</li> <li>— Servizi connessi ai compiti di Gestione nelle materie relative alle politiche attive del lavoro</li> <li>— Possibilità di convenzioni con soggetti pubblici e privati e di offerta di servizi a titolo oneroso</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni amministrative, di programmazione di livello provinciale e di gestione nelle materie relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro</li> <li>— Individuazione secondo gli indirizzi e i criteri generali stabiliti dalla Regione, gli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego</li> <li>— Funzioni autorizzatorie già esercitate dalla CRI</li> </ul>

<b>Regione Lazio</b>	<b>Legge Regionale 7/8/1998 n. 38 « Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo in materia di politiche attive del lavoro</li> </ul>
Commissione regionale di concertazione per il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione in particolare regionali</li> <li>— Parere sulla verifica di compatibilità degli atti di Programmazione provinciale con i piani</li> <li>— Proposta dei criteri per la definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego</li> <li>— Parere obbligatorio sui piani regionali per le politiche attive del lavoro, per la formazione e l'istruzione e sulla proposta di programma annuale di attività dell'Agenzia Lazio Lavoro</li> <li>— Parere sull'individuazione delle funzioni amministrative strumentali attribuite alle province</li> <li>— Compiti già di competenza della CRI ad eccezione di quelli gestionali</li> </ul>

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino

Comitato istituzionale regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Compiti relativi all'integrazione tra le politiche attive per il lavoro, quelle per la formazione e per l'istruzione, nonché tra i vari servizi ed attività. In particolare:</li> <li>— pareri sui piani regionali per le politiche attive del lavoro, per la formazione professionale, per l'istruzione</li> <li>— parere sull'individuazione delle funzioni strumentali attribuite alle province</li> <li>— parere sulla verifica di compatibilità degli atti di Programmazione provinciale con i piani regionali</li> <li>— parere sulla definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego</li> <li>— parere sul monitoraggio delle funzioni di province e comuni</li> </ul>
Agenzia Lazio lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro</li> <li>— Coordinamento tecnico tra i servizi regionali e locali</li> <li>— Gestione del sistema informativo regionale e locale per il lavoro</li> <li>— Formazione degli operatori addetti ai servizi</li> <li>— Compilazione e aggiornamento della lista di mobilità</li> <li>— Altri compiti gestionali già svolti dalla CRI</li> <li>— Possibilità di convenzioni con soggetti esterni, pubblici e privati</li> <li>— Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, la formazione e l'istruzione</li> <li>— Valutazione dei dati sul mercato del lavoro</li> <li>— Valutazione effetti politiche</li> <li>— Fornitura dati al sistema statistico regionale</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni di concertazione in relazione alle funzioni attribuite alle province</li> <li>— Parere sugli atti di Programmazione delle politiche locali del lavoro</li> <li>— Sottocommissione per il collocamento agricolo</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni amministrative attribuite alle province</li> <li>— Ulteriori servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati dal piano annuale ovvero alle funzioni amministrative connesse all'orientamento</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento e funzioni strumentali all'esercizio delle stesse</li> </ul>
Funzioni dei comuni	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro</li> </ul>

<b>Regione Campania</b>	<b>Legge Regionale 13/8/1998 n. 14 « Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica in materia di politiche per il lavoro</li> <li>— Raccordo con gli organismi nazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea</li> </ul>
Commissione regionale per il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Pareri sui piani annuale e triennale per le politiche del lavoro, formative e sul piano di attività dell'Agenzia della Campania per il lavoro</li> <li>— Funzioni e compiti già svolti dalla CRI</li> <li>— Parere in merito ai criteri di definizione degli standard qualitativi in materia di erogazione, monitoraggio e valutazione</li> </ul>
Comitato istituzionale regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Interventi diretti a realizzare l'integrazione tra le politiche per il lavoro, la formazione professionale e il territorio</li> <li>— Localizzazione dei centri per l'impiego e i relativi servizi, nonché il loro assetto organizzativo</li> </ul>
Agenzia della Campania per il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gestione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro</li> <li>— Progettazione e supporto tecnico nella Programmazione e attuazione degli interventi di politica del lavoro e della formazione</li> <li>— Assistenza tecnica alle province per la Progettazione e Valutazione dei programmi connessi alle politiche e ai servizi per il lavoro</li> <li>— Qualificazione dei servizi all'impiego</li> <li>— Monitoraggio e valutazione dei servizi all'impiego e degli interventi di politica del lavoro</li> <li>— Gestione del sistema informativo regionale</li> <li>— Realizzazioni di programmi volti a incrementare e qualificare l'occupazione</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Proposte, consultazione e verifica delle politiche del lavoro promosse dalla Giunta regionale e provinciale</li> </ul>



**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angelo Dipino

Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Informazione con accesso alle reti telematiche ed alle fonti di settori regionali e nazionali</li> <li>— Certificazione per esercitare un'attività lavorativa, accesso al lavoro, inserimento in percorsi formativi o in dispositivi di sostegno all'occupazione</li> <li>— Informazione sugli inserimenti lavorativi e sul lavoro</li> <li>— Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro</li> <li>— Promozione e assistenza tecnica per la realizzazione dei dispositivi di sostegno all'occupazione</li> <li>— monitoraggio dei dispositivi</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni amministrative relative al collocamento e ai centri per l'impiego</li> </ul>

<b>Regione Liguria</b>	<b>Legge Regionale 20/8/1998 n. 27 « Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego e garanzia del raccordo col sistema scolastico ed universitario</li> <li>— Promozione, programmazione e coordinamento delle iniziative volte a incrementare l'occupazione, ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed a favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate</li> <li>— Raccordo con organismi nazionali e dell'Unione Europea</li> </ul>
Commissione regionale di concertazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni e compiti già della CRI non trasferiti alle province</li> <li>— Pareri sul programma triennale regionale delle politiche attive del lavoro e sul programma annuale dell'Agenzia « Liguria Lavoro »</li> <li>— Progettazione, proposte, valutazione e verifica su servizi per l'impiego, politiche formative e del lavoro</li> </ul>
Comitato istituzionale regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Parere sugli indirizzi regionali e provinciali in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro</li> <li>— Funzione propositiva nei confronti della Giunta Regionale e delle Amministrazioni Provinciali in ordine allo sviluppo dell'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione</li> </ul>
Agenzia Liguria lavoro	<p>Assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro</p> <p>Progettazione e supporto tecnico in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— programmazione e qualificazione dei servizi per l'impiego e del lavoro</li> <li>— Informazione ed orientamento professionale</li> <li>— Sistema informativo del lavoro</li> <li>— Orientamento, formazione e inserimento lavorativo</li> </ul>
Commissione provinciale	Funzioni e compiti già della CRI che non richiedono unitario esercizio a livello regionale
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Servizi relativi al collocamento</li> <li>— Servizi di orientamento, di informazione, di promozione e di consulenza</li> <li>— Servizi rivolti alla promozione dell'inserimento lavorativo e di incentivi all'assunzione in particolare delle fasce deboli</li> <li>— Servizi rivolti alla promozione alla consulenza e al supporto tecnico relativi all'attività di formazione</li> <li>— Servizi rivolti all'analisi della domanda e offerta di lavoro</li> <li>— Altri servizi connessi ai compiti in materia di politica attiva del lavoro</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni e compiti in materia di collocamento e Gestione ed erogazione dei servizi ad essi connessi</li> <li>— Gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti in materia di politica attiva del lavoro</li> <li>— Funzioni e compiti già della CRI che non richiedono unitario esercizio a livello regionale</li> <li>— Gestione integrata degli interventi formativi, orientativi, informativi</li> </ul>

<b>Regione Basilicata</b>	<b>Legge Regionale 8/9/1998 n. 29 « Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrativi per l'impiego »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e vigilanza in materia di collocamento. In particolare:</li> <li>— Approvazione dei piani annuale e pluriennale per le politiche del lavoro</li> <li>— Determinazione di programmi di iniziativa regionale</li> <li>— Promozione di lavoro e nuova imprenditorialità</li> <li>— Indirizzo, programmazione e verifica dei LSU</li> <li>— Promozione di tirocini formativi</li> <li>— Approvazione degli atti fondamentali inerenti l'Ente Basilicata Lavoro</li> <li>— Sperimentazione di servizi innovativi</li> </ul>

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino

Commissione permanente per l'impiego	— Funzioni e compiti già svolti dalla CRI
Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche lavoro	— Interventi rivolti a rendere effettiva l'integrazione tra i servizi per l'impiego e l'attuazione delle politiche attive del lavoro e formative
Ente Basilicata lavoro	— Assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro — Funzioni di Osservatorio regionale del mercato del lavoro — Assistenza e consulenza a titolo oneroso a privati che svolgono attività e servizi sul mercato del lavoro — Assistenza e consulenza alla Commissione per l'Impiego e al Comitato di coordinamento
Commissione provinciale	— Concertazione e consultazione delle parti sociali
Centri per l'impiego	— Servizi relativi al collocamento — Servizi di preselezione, di informazione, orientamento e consulenza individuali sia a favore dei lavoratori che delle imprese — Servizi connessi ai compiti di Gestione in materia di politica attiva del lavoro
Funzioni delle province	— Funzioni e compiti in materia di collocamento — Gestione ed erogazione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro — Funzioni e competenze proprie delle commissioni soppresse

<b>Regione Abruzzo</b>	<b>Legge Regionale 16/9/1998 n. 76 « Disciplina dell'organizzazione del sistema regionale integrato dei servizi all'impiego »</b>
Funzioni della Regione	— Programmazione, coordinamento, monitoraggio sulle funzioni e compiti conferiti in materia di collocamento e politiche attive del lavoro — Funzioni di indirizzo già svolte dalla CRI. In particolare criteri di utilizzo del Fondo per l'occupazione, criteri per l'approvazione dei progetti di CFL — Quote di assunzione riservate ai soggetti svantaggiati — Funzioni e compiti in materia di politica attiva del lavoro. In particolare interventi di sostegno all'occupazione. Interventi formativi — Funzioni in materia di eccedenza di personale — Accordi finalizzati ai contratti di solidarietà — Pareri in merito alle autorizzazioni all'esercizio di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
Commissione tripartita Regionale	— Funzioni di progettazione, proposta, valutazione e verifica e in particolare in relazione a: — proposte della Giunta per la definizione consiliare degli interventi in materia di orientamento e Formazione — individuazione degli interventi di sostegno all'occupazione da attivare attraverso il piano annuale — indirizzi generali per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in LSU, i criteri di utilizzo del Fondo per l'occupazione di approvazione dei progetti e di avviamento dei lavoratori — Criteri per l'approvazione dei progetti formativi nei CFL — Determinazioni relative alle giuste assunzioni da riservare a soggetti svantaggiati e individuazioni di ulteriori categorie di lavoratori ai sensi dell'art. 25 L. 223/91 — Parere sul piano di attività dell'ente « Abruzzo lavoro » — Determinazioni sugli standard minimi di qualità nell'erogazione dei servizi all'impiego
Comitato di coordinamento istituzionale	— Pareri sugli atti di programmazione regionali e provinciali in materia di politica del lavoro e formazione professionale con particolare riguardo ai profili attinenti all'integrabilità e complementarietà degli interventi — Determinazioni in seduta congiunta con la Commissione tripartita degli standard minimi di qualità dei servizi per l'impiego — Parere sul piano annuale di attività dell'ente « Abruzzo Lavoro »
Ente Abruzzo lavoro	— Assistenza tecnica alla Regione in relazione alla Programmazione delle politiche del lavoro e della formazione, della progettazione degli interventi, alla valutazione di progetti formativi, agli standard qualitativi dei servizi per l'impiego, all'attività di osservazione del mercato del lavoro e monitoraggio degli interventi — Assistenza tecnica alla Provincia in relazione alla qualificazione e integrazione dei servizi erogati dai centri per l'impiego, il supporto metodologico e aggiornamento degli addetti — Monitoraggio dei servizi per l'impiego, all'armonizzazione degli interventi dell'UE, dello Stato, della Regione e delle Province in materia di formazione e lavoro — Raccordo con il SIL — Assistenza tecnica a titolo oneroso a favore di privati

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angelo Dipino

Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gestione del collocamento</li> <li>— Funzioni già attribuite agli organi collegiali soppressi</li> <li>— Tenuta della lista di mobilità</li> <li>— Approvazione dei progetti di LSU di ambito provinciale</li> <li>— Approvazione progetti formativi relativi a CFL</li> <li>— Informazione, promozione e consulenze in relazione alle politiche mirate a promuovere nuova imprenditorialità e a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti deboli</li> <li>— Funzioni di pianificazione ed attuazione di interventi di orientamento e Formazione ivi compresi i tirocini formativi e di orientamento</li> </ul>
-------------------------	---

<b>Regione Marche</b>	<b>Legge Regionale 9/11/1998 n. 38 « Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive di lavoro »</b>
Funzioni delle Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Programmazione e coordinamento delle iniziative volte a incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro</li> <li>— Programmazione e coordinamento delle iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento, dei lavoratori in mobilità, degli appartenenti a categorie svantaggiate</li> <li>— Indirizzo, promozione e verifica dei LSU e dei progetti per l'occupazione di tossicodipendenti ed ex detenuti</li> <li>— Criteri per la Compilazione e la Tenuta delle liste di mobilità</li> <li>— Promozione di Accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà</li> <li>— Individuazione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego</li> </ul>
Commissione regionale per il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Progettazione, proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro</li> <li>— Parere obbligatorio sui piani annuale e biennale</li> <li>— Pareri di competenza del Comitato di concertazione di cui alle L.R. n. 2/96 e 31/97</li> <li>— Funzioni amministrative già della CRI con esclusione di quelle attribuite alla Commissione provinciale</li> </ul>
Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Pareri sugli indirizzi regionali delle politiche attive del lavoro e della Formazione e sui conseguenti atti applicativi</li> <li>— Proposte relative allo sviluppo dell'integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative e su progetti specifici rivolti all'incremento dell'occupazione e sui conseguenti atti applicativi</li> <li>— Rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche attive del lavoro e del sistema formativo</li> </ul>
Agenzia Regionale Marche lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Fornire alla Giunta regionale elementi utili all'attività di programmazione</li> <li>— Interventi specifici di Formazione e di politica del lavoro</li> <li>— Servizi specialistici, anche dietro corrispettivo, a richiesta dei privati</li> <li>— Assistenza tecnica, monitoraggio, informazione in materia di politica attiva del lavoro</li> <li>— Assistenza tecnica alle Province per realizzare uniformità di prestazioni nei centri per l'impiego</li> <li>— Osservatorio del mercato del lavoro</li> <li>— Collegamento con il SIL</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Concertazione e consultazione delle parti sociali sulle funzioni attribuite alle province in materia di Formazione e lavoro</li> <li>— Funzioni degli organi collegiali soppressi</li> <li>— Approvazione delle liste di mobilità dei contratti di formazione e lavoro, dei progetti di LSU e dei piani per l'inserimento professionale</li> <li>— Altre competenze eventualmente attribuite dalla Giunta regionale</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Erogazione e Gestione dei servizi connessi alle funzioni attribuite alle province</li> <li>— Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale</li> <li>— accesso a percorsi formativi</li> <li>— Promozione dell'utilizzo degli incentivi alla occupazione per le imprese</li> <li>— Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro mediante accessi telematici</li> <li>— Informazione, orientamento e consulenza individuale</li> <li>— Attività amministrativa connessa alle funzioni conferite</li> <li>— Possibilità di creazione di centri locali per la Formazione</li> </ul>

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino

Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Collocamento</li> <li>— Preselezione e incontro tra domanda e offerta di lavoro</li> <li>— Iniziative volte a incrementare l'occupazione</li> <li>— Funzioni concernenti il sostegno all'occupazione di cui alla L.R. 31/97 con esclusione di quelle di osservatorio del mercato del lavoro e di quelle relative agli interventi nelle aree di squilibrio</li> <li>— Funzioni in materia di Formazione già delegata alle province</li> </ul>
<b>Regione Umbria</b>	<b>Legge Regionale 25/11/1998 n. 41 « Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Indirizzo, programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di politica attiva del lavoro, delle iniziative formative, delle attività dirette alla creazione di un sistema di informazione e di analisi del mercato del lavoro</li> <li>— Intervento nelle procedure relative alla CIGS, alla mobilità e alla promozione di accordi sindacali sui contratti di solidarietà</li> <li>— Raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea</li> </ul>
Commissione regionale tripartita	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche delle politiche del lavoro e della formazione</li> <li>— funzioni già di competenza della CRI non attribuite alle Commissioni provinciali</li> <li>— Parere obbligatorio sui programmi e gli atti di indirizzo regionali di politiche del lavoro e sul piano di attività dell'Agenzia Umbria Lavoro</li> <li>— Parere obbligatorio in merito alla individuazione dei bacini di utenza e delle sedi dei Centri per l'impiego</li> <li>— Criteri per la ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni dei lavoratori coinvolti nelle procedure di CIGS e mobilità</li> </ul>
Comitato di coordinamento istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Parere obbligatorio sui programmi e gli atti di Indirizzo regionale</li> <li>— Parere obbligatorio in merito all'individuazione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego</li> <li>— Funzioni propositive nei confronti della giunta regionale e degli altri enti relativamente allo sviluppo dell'integrazione tra politiche del lavoro e politiche formative</li> </ul>
Agenzia Umbria lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione delle politiche regionali dell'impiego, della formazione e dei sistemi educativi</li> <li>— Elaborazioni e proposte in materia di standard qualitativi, criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro</li> <li>— Monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l'impiego</li> <li>— Gestione del Sistema informativo lavoro e collegamento con il sistema nazionale</li> <li>— Qualificazione dei servizi di formazione degli operatori</li> <li>— Attività di monitoraggio, studio e ricerca e predisposizione di materiali informativi sulle tendenze del mercato del lavoro</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Concertazione e consultazione delle parti sociali in relazione alle funzioni provinciali in materia di collocamento e in relazione alle funzioni degli organi collegiali soppressi</li> <li>— Funzioni già della CRI</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Servizi di collocamento e connessi</li> <li>— Servizi connessi alle funzioni conferite alle Province in materia di politica attiva del lavoro</li> <li>— Servizi di informazione, orientamento, consulenza individuale e rivolta all'incontro tra domanda e offerta di lavoro</li> <li>— Servizi rivolti alla promozione di strumenti per l'inserimento nel mercato del lavoro e per lo sviluppo di nuove imprenditorialità</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni amministrative relative al collocamento</li> <li>— Funzioni di politica attiva del lavoro</li> </ul>
<b>Regione Piemonte</b>	<b>Legge Regionale 14/12/1998 n. 41 « Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro</li> <li>— Politiche attive del lavoro mirate in particolare a incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro specie con riguardo ai giovani e ai soggetti svantaggiati, alla riqualificazione dei lavoratori, alla valorizzazione delle occasioni di lavoro di</li> </ul>

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angelo Dipino

Commissione regionale di concertazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Proposte e Parere obbligatorio in ordine al programma regionale triennale per le politiche del lavoro e al piano annuale.</li> <li>— Proposta in merito all'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione</li> <li>— Iniziative volte a favorire l'attuazione delle pari opportunità</li> <li>— Proposta di interventi rivolti a favorire l'inserimento di soggetti svantaggiati</li> <li>— Approvazione dei progetti di CFL e PIP</li> <li>— Determinazione dei Criteri di priorità e approvazione dei progetti di LSU</li> <li>— Approvazione delle liste di mobilità</li> <li>— Esame dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali</li> <li>— Tutti gli altri compiti già della CRI non attribuiti ad altri dalla L.R.</li> </ul>
Comitato al lavoro e formazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Pareri sui programmi regionali delle politiche del lavoro e della formazione sui piani annuali, sulle proposte degli standard qualitativi dei servizi</li> <li>— Proposte alla Giunta regionale, ai Comuni e alle Comunità montane finalizzate all'integrazione fra politiche del lavoro, i servizi per il lavoro e le politiche formative</li> </ul>
Agenzia Piemonte lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Collaborazione al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative</li> <li>— Supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del lavoro</li> <li>— Proposta alla giunta regionale degli standard qualitativi e dei servizi</li> <li>— Monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro</li> <li>— Definizione e proposte di azioni innovative per la Qualificazione dei servizi per il lavoro</li> <li>— Collegamento con il SIL</li> <li>— Attività di consulenza a titolo oneroso a favore di privati in materie attinenti al mercato del lavoro</li> <li>— Possibilità di convenzioni con soggetti esterni</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni di carattere amministrativo-gestionale di competenza della Commissione regionale di concertazione che possono essere svolte a livello provinciale, individuate dalla Giunta regionale</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Servizi relativi al collocamento</li> <li>— Servizi connessi alle funzioni e compiti relativi alle politiche attive del lavoro</li> <li>— Servizi di Informazione sui provvedimenti rivolti ad assistere le iniziative di nuova imprenditorialità</li> <li>— Servizi di rilevazione sul fabbisogno di lavoro e di formazione</li> <li>— Servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati dal piano annuale</li> <li>— Altri servizi definiti dalle province anche allo scopo di realizzare l'integrazione delle politiche del lavoro e formative</li> <li>— Possibilità di convenzioni con soggetti pubblici e privati</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Costituzione e organizzazione dei centri per l'impiego</li> <li>— Funzioni e compiti relativi al collocamento</li> <li>— Gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale</li> </ul>

<b>Regione Veneto</b>	<b>Legge Regionale 16/12/1998 n. 31 « Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23.12.1997, n. 469 »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni e compiti in materia di politica del lavoro salvo quelle conferite alle Province</li> <li>— Intervento nelle procedure di cassa integrazione e mobilità</li> <li>— Promozione di accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà</li> <li>— Funzioni e compiti relativi al SIL di cui all'art.11 D.Lg. 469/97</li> <li>— Indirizzo vigilanza e controllo sulle funzioni conferite alle Province</li> </ul>
Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Proposta indirizzo valutazione e verifica sulle linee programmatiche, sugli obiettivi di politica del lavoro e sulle risorse ad essi destinati, sulle iniziative regionali di governo del mercato del lavoro</li> <li>— Compiti e funzioni già della CRI non diversamente attribuiti</li> </ul>

**Il decentramento  
dei servizi  
per l'impiego**  
Paola Chiari,  
Elena D'Angelo,  
Angela Dipino

Comitato di coordinamento istituzionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Parere sugli atti di iniziativa della Giunta regionale di indirizzo, programmazione e attribuzione di risorse relative al governo del mercato del lavoro</li> <li>— Proposte finalizzate all'integrazione dei servizi all'impiego</li> <li>— Parere sull'articolazione dei centri per l'impiego</li> <li>— Proposta tipo relativa alla composizione e al funzionamento della Commissione provinciale di concertazione</li> </ul>
Ente Regionale Veneto lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Monitoraggio e osservazione del mercato del lavoro e delle politiche attive del lavoro</li> <li>— Supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro</li> <li>— Assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e attività relative alle politiche attive del lavoro</li> <li>— Interventi di supporto metodologico, di formazione e aggiornamento tecnico del personale, di studio, di ricerca e documentazione rivolti a favorire la qualificazione dei servizi</li> <li>— Supporto tecnico agli organi che intervengono nelle procedure di cassa integrazione e mobilità</li> <li>— Gestione del Sistema Informativo lavoro regionale</li> <li>— Funzioni di osservatorio del mercato del lavoro</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni già di competenza degli organi collegiali soppressi se non diversamente attribuiti dalla provincia</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Servizi connessi alle funzioni e compiti conferiti alle Province</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni e compiti relativi al collocamento</li> <li>— Funzioni e compiti relativi al SIL di cui all'art. 11 D.Lg. n. 469/97</li> <li>— Ulteriori funzioni in materia di servizi all'impiego, politiche del lavoro, formazione individuate dal Consiglio regionale</li> <li>— Funzioni e compiti in materia di LSU</li> <li>— Gestione di progetti di incentivo al reimpiego</li> <li>— Partecipazione alle procedure di cassa integrazione e mobilità di ambito provinciale</li> <li>— Gestione del personale in mobilità delle pubbliche amministrazioni</li> </ul>

<b>Regione Lombardia</b>	<b>Legge Regionale 15/1/1999 n. 1 « Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego »</b>
Funzioni della Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Indirizzo e coordinamento, programmazione e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro</li> <li>— Promozione di interventi diretti ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro</li> <li>— Promozione di interventi volti a prevenire situazioni di esubero occupazionale e a recuperare l'occupazione nelle situazioni di crisi</li> <li>— Raccordo con lo Stato e l'UE</li> </ul>
Commissione Regionale per le politiche del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— funzioni già svolte dalla CRI</li> </ul>
Comitato istituzionale di coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Compiti rivolti a rendere effettiva sul territorio l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative</li> </ul>
Agenzia Regionale per il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>— funzioni di Assistenza tecnica e Monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro</li> <li>— Collegamento con il SIL</li> <li>— Possibilità di Collaborazione con esperti esterni</li> <li>— Consulenze a titolo oneroso a privati</li> </ul>
Commissione provinciale	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Funzioni di concertazione relativamente ai compiti e alle funzioni attribuite alle Province</li> </ul>
Centri per l'impiego	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Gestione ed erogazione dei servizi connessi ai compiti attribuiti alle Province</li> </ul>
Funzioni delle province	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Programmazione su scala provinciale dei servizi connessi alle funzioni e compiti provinciali</li> <li>— Costituzione della rete provinciale dei « Centri per l'impiego »</li> <li>— Collocamento</li> <li>— Gestione ed erogazione dei servizi individuali e collettivi connessi alle attività di collocamento</li> <li>— Gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni di politica attiva del lavoro</li> </ul>